



STATUTO

"ORCHESTRA A PLETTRO SENESE 'ALBERTO BOCCI' - APS"

TITOLO I – DEGLI SCOPI E DELLE FINALITA' DEI SOCI

Art.1 Denominazione, sede e durata

L'Orchestra a Plettro Senese 'Alberto Bocci' - APS" (Associazione di Promozione Sociale) è una associazione culturale costituita in Siena, da ora in avanti denominata 'Associazione', con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore (CTS), attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art.2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione è assolutamente apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.1 L'Associazione ha l'interesse generale di:

- A) promuovere l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- B) attuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- C) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al punto A).

2.2 In particolare l'Associazione ha per fine:

- 1) nobilitare e valorizzare gli strumenti musicali a pizzico ed a plettro.
- 2) diffondere l'arte musicale.
- 3) curare l'educazione musicale della collettività.

2.3 L'Associazione persegue le proprie finalità:

- 1) con l'attività di una Orchestra a plettro ed a pizzico la quale, mediante concerti pubblici e spettacoli, possa diffondere la conoscenza e la simpatia verso questo genere di strumenti.
- 2) con la Scuola Musicale orientata prevalentemente all'insegnamento di strumenti a pizzico ed a plettro.
- 3) col promuovere e favorire direttamente ed indirettamente qualsiasi manifestazione dell'arte o della cultura musicale.
- 4) con il mantenimento e l'arricchimento di un archivio musicale.

2.4 Per l'attuazione degli scopi sopra indicati l'Associazione potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi comprese le vendite, permuta, locazioni anche ultranovennali,

COMUNE DI SIENA
Comune di Siena
Protocollo N.0007307/2022 del 28/01/2022

assunzione di mutui ipotecari e fondiari, assunzione di prestiti, concessione di garanzie reali e personali e quant'altro sia ritenuto utile, opportuno o necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati. Non prevede inoltre il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: Corsi e Master di formazione musicale, visite guidate di scolaresche o gruppi di amatori presso la sede, produzioni multimediali.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo di 7 stabilito per Legge (comma.1 art 35 del CTS).

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente le seguenti indicazioni: Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica. La presentazione della domanda di ammissione implica l'accettazione incondizionata dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo della Associazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci.

La delibera motivata di rigetto è comunicata entro 60gg all'interessato il quale può presentare ricorso all'Assemblea nel termine di 30gg dal detto ricevimento.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa ai propri associati, eventuali lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.4 Diritti e obblighi degli Associati

4.1

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea ed il voto è uguale per tutti

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione nell'orario di apertura
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, con preavviso scritto di almeno 15gg al Presidente.

4.2

I soci si distinguono in:

- 1) Soci orchestrali. Sono soci che, per la loro abilità di esecutori e la loro assiduità sono in grado di far parte dell'Orchestra. La loro ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Maestro Direttore. Per l'attività svolta tali soci non hanno diritto ad alcun compenso. Nulla toglie che gli stessi si iscrivano come soci ordinari o sostenitori all'associazione nel caso in cui non siano stati ammessi come orchestrali
- 2) Soci ordinari. Sono coloro che intendono favorire con il loro finanziamento la vita e lo sviluppo dell'Associazione, versando la quota associativa annua secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
- 3) Soci sostenitori. Sono coloro che si impegnano a versare, oltre alla quota associativa, un contributo annuo secondo quanto stabilito annualmente dall'Assemblea.
- 4) Soci onorari. Possono essere individuati come soci onorari i soci che hanno contribuito in modo sostanziale e determinante alla vita dell'Associazione.
- 5) Soci allievi. Sono gli iscritti alla Scuola Musicale; sono soggetti al pagamento della quota sociale decisa anno per anno dall'Assemblea.

4.3

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa o di contributo associativo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

4.4

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento.
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Fanno eccezione i soci onorari che sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota sociale.

Art.5 Perdita della qualifica di associato

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Le dimissioni dall'Associazione dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo, che deciderà su di esse a maggioranza di due terzi. Le dimissioni, riconfermate dopo che il Consiglio le abbia respinte una prima volta, dovranno senz'altro essere accolte.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO II – DEL PATRIMONIO

Art 6 Patrimonio e durata dell'esercizio sociale

6.1

Il patrimonio è costituito:

- 1) dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione;
- 3) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai versamenti delle quote associative annuali;
- b) da ogni altra entrata ammessa dal CTS.

6.2

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Marzo dell'anno successivo verrà predisposto il rendiconto economico finanziario, da sottoporsi all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione, previo nulla osta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all' art 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto economico finanziario o come nota integrativa al bilancio.

TITOLO III – DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 7 Organi della associazione

Sono organi della associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Presidente
- 3) Il Consiglio Direttivo

Art 8 Dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

8.1 L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) delibera in merito alla quota sociale dei soci.
- c) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e di sua competenza sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- d) nomina la Commissione Elettorale
- e) elegge o revoca il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, della relazione morale, finanziaria, artistica e didattica relativa all'attività svolta fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.2

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla revoca del Maestro Direttore.
- b) sull'espulsione del socio ai sensi dell'art.5.
- c) sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art 28 del CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (per esempio sull'accertamento delle gravi irregolarità nella gestione contabile).
- d) sull'assunzione di iniziative che, per la loro gravosità, siano tali da vincolare finanziariamente l'Associazione in modo consistente e duraturo.
- e) sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto.
- f) sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

- 1) su richiesta motivata, rivolta al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto.
- 2) su iniziativa del Consiglio Direttivo qualora si manifestino situazioni che richiedano un urgente ed improrogabile esame dell'Assemblea.
- 3) negli altri casi previsti dallo Statuto.
- 4) È validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti i tre quarti dei soci; in seconda convocazione quando siano presenti un terzo dei soci.

8.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata mediante comunicazione scritta, a cura del Segretario, da inviare a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Copia della comunicazione dovrà essere affissa all'albo sociale negli stessi termini.

La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In caso di particolare urgenza il termine sopra indicato potrà essere ridotto al tempo strettamente necessario per il recapito della comunicazione.

L'assemblea può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria risulta validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, con qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, mentre l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In ogni caso non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea Ordinaria ha facoltà di esprimere la fiducia al Consiglio Direttivo a richiesta del Consiglio stesso, o su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei soci iscritti nel relativo Libro soci. Il voto di fiducia si manifesta a maggioranza semplice.

Ad ogni socio è attribuito un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può essere detentore di al massimo tre deleghe.

Lo svolgimento dei lavori assembleari avviene secondo modalità descritte nel Regolamento.

Art 9 Del Presidente

Il Presidente:

- è il legale rappresentante dell'Associazione
- Il presidente viene nominato in sede di elezioni, mentre gli altri incarichi (vicepresidente, segretario, cassiere, economo) verranno affidati dal Consiglio Direttivo stesso ai membri eletti alle elezioni.
- convoca, presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee.
- propone le direttive generali riguardanti l'attività associativa.
- sorveglia sul mantenimento e la cura del patrimonio sociale mobile e immobile.
- soprintende alla corretta gestione amministrativa dell'Associazione, per la quale risponde nei confronti dei soci in solido con il Consiglio Direttivo.
- conferisce ai soci, in caso di necessità, mansioni temporanee e speciali per l'assolvimento di determinati incarichi.

Art 10 Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente (vedi art 8.3).

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri effettivi. Si applica l'art 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (art 26, comma 7 del CTS).

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- dirigere e amministrare l'Associazione.
- curare la manutenzione dei beni mobili e immobili.
- redigere il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea.
- proporre all'Assemblea le quote sociali per i soci.
- proporre all'Assemblea i soci onorari o l'espulsione dei soci ai sensi dell'art.5.
- redigere e/o modificare, su mandato dell'Assemblea, il Regolamento.
- nominare il Maestro Direttore.
- provvedere all'ammissione di nuovi soci.
- tenere il Libro dei soci che dovrà essere aggiornato annualmente.
- curare e gestire la Scuola di Musica.
- decidere l'effettuazione di concerti e la partecipazione dell'Orchestra a manifestazioni anche a carattere competitivo in Italia o all'estero.
- precisare l'orario di apertura dei locali sociali.
- custodire le chiavi di accesso alla sede ed affidarle a chi riterrà opportuno.

Per raggiungere gli scopi dell'Associazione e per svolgere i compiti come sopra affidatigli, il Consiglio Direttivo ha i poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di articolare le sue attività affidando al suo interno i vari incarichi secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

TITOLO IV – DEL MAESTRO DIRETTORE

Art 11

Il Maestro Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per lo stesso periodo in cui vi rimane il Consiglio.

Il suo mandato è revocabile dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o del 10% dei soci aventi diritto al voto.

In caso di revoca il Consiglio Direttivo provvede immediatamente a nominare il nuovo Maestro Direttore.

Il Maestro Direttore può essere scelto anche tra i non soci.

Al Maestro Direttore è affidata la direzione artistica dell'Orchestra. Egli svolge la sua attività secondo quanto descritto nel Regolamento.

Il Maestro Direttore, nella scelta dei programmi, può avvalersi della collaborazione dei soci orchestrali. In ogni caso dovrà tener presente le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

In sede di Assemblea ordinaria il Maestro Direttore dovrà presentare annualmente una relazione sull'andamento tecnico ed artistico dell'Orchestra, valutando i risultati ottenuti e formulando i suggerimenti che riterrà opportuni.

TITOLO V – DELLE ELEZIONI

Art 12

Ogni tre anni, allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria, convocata ai sensi dell'art. 8.3, nomina la Commissione Elettorale (art 8.1 comma d) a cui sono affidate tutte le operazioni connesse alla elezione del nuovo Consiglio.

Qualora si debba procedere all'anticipato rinnovo del Consiglio Direttivo, l'Assemblea per la nomina della Commissione Elettorale deve essere indetta entro quindici giorni dalla data in cui il Consiglio stesso ha rassegnato il mandato.

Le elezioni verranno disciplinate ai sensi del Regolamento.

TITOLO VI – DELLA SCUOLA MUSICALE

Art 13

L'Associazione gestisce una Scuola Musicale (vedi art 2.3 comma 2) secondo le modalità previste dal Regolamento.

TITOLO VII – DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art 14

In relazione al loro comportamento nell'ambito e nei confronti dell'Associazione, i soci potranno essere sottoposti a sanzioni disciplinari da applicarsi nei casi e nelle modalità previste dal Regolamento.

TITOLO IX – DELLE REVISIONI DELLO STATUTO

Art 15

Si potrà procedere alla revisione dello Statuto qualora lo richiedano almeno la metà dei soci, od almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Per la revisione dello Statuto dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria, con il rispetto delle procedure previste.

La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, anche l'indicazione della parte o delle parti dello Statuto da sottoporre a revisione e la descrizione della nuova versione che si intende proporre all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO X – DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art 16

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 17

Il presente Statuto, abrogativo del precedente, entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Copia dello Statuto dovrà essere inviata ai soci.

Art 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e al CTS (DLgs 117/2017).

APPROVATO IN SIENA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
(Cinzia Caroni)

Cinzia Caroni

IL PRESIDENTE
(Angela Castellarin)

Angela Castellarin

REGISTRATO A SIENA IL 27/5/2021
AL N. 1100 MOD. 3
VERSATI € 200,00

